



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 11/01/2024 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:

LIOTTA MARCELLO, Presidente

BALDOVINI PAOLA, Relatore

FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice

in data 11/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6323/2022 depositato il 05/12/2022

proposto da

Daniel Del Monte - DLMDNL72M06H501M

Difeso da

Daniel Del Monte - DLMDNL72M06H501M

ed elettivamente domiciliato presso danieldelmonte@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1

elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 11228/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 17/10/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017-003-EM-000001036-0-001 REGISTRO 2017

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Del Monte Daniel aveva impugnato l'avviso di liquidazione n.2017/003/EM/000001036/0/001, emesso dalla DP I Roma- Ufficio Roma 2 per la liquidazione dell'imposta di euro 200,00 dovuta per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione relativa all'esecuzione mobiliare n.1036/2017 del Tribunale di Roma.

Eccepiva tra l'altro la spettanza dell'agevolazione di cui all'art. 46 L. 374/1991 il quale prevede la registrazione in esenzione per i provvedimenti emessi per "le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00" sostenendone l'applicabilità anche ai provvedimenti non emessi dal Giudice di Pace o non a conclusione di una fase di cognizione di merito.

Depositava il ricorso in data 05.01.2022, allo scadere del termine previsto dall' art.17 bis del d.lgs 546/92.

Con controdeduzioni depositate 09.02.2022 l'Ufficio chiedeva la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto annullamento in data 08.02.2022 dell'atto impositivo, nell'esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art. 2-quater D.L. 564/1992.

Con sentenza n. 11228/2022, depositata in data 17.10.2022, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 8, dichiarava l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite

Daniel Del Monte ha proposto appello per chiedere la riforma della anzidetta sentenza.

Con un unico motivo di appello il contribuente lamenta l' erronea compensazione delle spese di lite in violazione degli articoli 91 e seguenti del c.p.c.

Si é costituita l'Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto dell'appello.

In data 14 dicembre 2023 il contribuente ha depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esenzione introdotta dall'art. 46 della legge n.374/1991 novellato dall'art. 1 della legge 30/12/2004 n.311 si applica a tutti i provvedimenti adottati in procedimenti per i quali esista il presupposto oggettivo del valore della causa di euro 1.033,00 (Cass. 25877/2022) e che l'ufficio ha provveduto ad emettere il provvedimento di annullamento in autotutela entro pochi giorni dal deposito del ricorso di primo grado, la Corte ritiene di accogliere parzialmente l'appello del contribuente e per l'effetto liquidare le spese del primo e secondo grado di giudizio, come in dispositivo, diminuite in virtù del comportamento del contribuente che ha atteso la celebrazione dell'udienza di primo grado, nonostante il provvedimento di sgravio fosse stato emanato e depositato dall'Ufficio in data sensibilmente anticipata rispetto all'udienza medesima.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'ufficio al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00 per il primo grado ed in euro 200,00 per il presente grado, oltre accessori.